

Il pignoramento presso terzi: regole, modalità operative di gestione ed eventuale ritenuta

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista, revisore legale, titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario e condirettore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Il recupero delle somme da parte del soggetto creditore è stato notevolmente agevolato dalle nuove misure introdotte dal Governo con il D.L. 132/2014 in materia di misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, le quali all'articolo 19 hanno previsto una innovativa e celere procedura per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e il successivo pignoramento, introducendo, tra l'altro, i nuovi articoli 492-bis, 521-bis, 155-bis e ss. al c.p.c..

In tale panorama legislativo, finalizzato a fungere sia da deterrente nei confronti del soggetto che si è reso inadempiente a un obbligo di legge ovvero contrattuale, sia a ridurre le lungaggini giudiziarie che sempre più spesso rappresentano la più ampia via di fuga per il debitore insolvente, il ricorso al pignoramento presso terzi seguita nell'essere, quando esperibile, il procedimento di recupero più garantista per il creditore, in quanto consente a quest'ultimo di rivalersi su un soggetto dalla solvibilità certamente più solida rispetto al debitore principale.

In tale contesto un'attenzione particolare merita la disciplina in materia di ritenute alla fonte da effettuare sulle somme liquidate a seguito del pignoramento presso terzi, nell'ambito della quale la prassi ministeriale ha svolto un ruolo essenziale definendo le modalità di effettuazione della ritenuta e dissipando numerosi dubbi interpretativi sorti dall'applicazione della stessa.

La normativa e la prassi di riferimento

L'articolo 21, comma 15, L. 449/1997, modificato dall'articolo 15, comma 2, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, ha stabilito che:

“Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel Titolo III, D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, e 9 della L. 413/1991, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base a ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e ss., D.P.R. 600/1973, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.

La norma ha introdotto l'obbligo a carico del soggetto terzo erogatore, se sostituto d'imposta, di effettuare una ritenuta di acconto con aliquota del 20%

sulle somme versate al creditore pignoratizio.

La disposizione ha trovato attuazione in seguito all'emanazione in data 3 marzo 2010 del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 34755/2010](#) che ha dettato le modalità attuative.

Successivamente, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 5 del 25 marzo 2010, aveva tentato di fornire i primi chiarimenti per l'applicazione di una normativa di invero non facile interpretazione. La suddetta circolare recita infatti: *“Con questa circolare la Fondazione Studi intende fornire ai consulenti una mappa di riferimento per meglio orientarsi tra le diverse rilevati problematiche che, a oggi, non sono ancora state oggetto di interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate, nonostante l'operatività, come prevede il n. 5 del provvedimento, decorra dal 5 marzo 2010, giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia”.*

Da ultimo, a chiarimento del provvedimento direttoriale è finalmente intervenuta la [circolare n. 8/E/2011](#) della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate recante le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

In base al citato articolo 21, comma 15, L. 449/1997,

in caso di pignoramento presso terzi, le disposizioni sulle ritenute alla fonte devono essere applicate qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle medesime disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 34755/2010 ha definito la procedura di effettuazione delle ritenute sui pagamenti eseguiti mediante pignoramenti presso terzi, stabilendo che: *"In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest'ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e ss. D.P.R. 600/1973, opera, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio"*.

Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III, D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 11, commi 5, 6 e 7, L. 413/1991 nonché nell'articolo 33, comma 4, D.P.R. 42/1988.

Il provvedimento, nei successivi articoli 2, 3 e 4, definisce gli adempimenti da effettuare a carico rispettivamente del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore.

Le finalità del provvedimento, come riportato nella circolare ministeriale, consistono nel garantire un ampliamento delle basi imponibili, la razionalizzazione, la facilitazione e il potenziamento dell'attività di accertamento, imponendo precipui obblighi per tutti i soggetti che intervengono nell'operazione di recupero del credito (terzo pignorato, creditore pignoratizio e debitore esecutato).

In particolare, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, il provvedimento prevede a carico dei soggetti interessati determinati adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione.

Il terzo erogatore deve rilasciare apposita certificazione al creditore pignoratizio e comunicare al debitore l'effettuazione del pagamento e l'ammontare delle ritenute operate; deve, inoltre, indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Il debitore, infine, se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, deve indicare in tale dichiarazione i dati relativi al creditore e al rapporto che ha dato origine al debito. Tenuto conto che la tassazione definitiva è operata dal creditore pignoratizio, anche nell'ipotesi in cui le somme oggetto del debito abbiano natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato, il debitore non è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.

Ritenuta alla fonte sulle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

La disciplina civilistica stabilisce che il debitore debba onorare le proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri¹; fra questi beni sono compresi non solamente quelli direttamente posseduti dal debitore, ma anche quelli che si trovano presso un soggetto terzo e che da questi debbono essere restituiti ovvero consegnati al debitore.

Ciò comporta che, qualora il debitore non versi le somme a lui spettanti, il creditore possa sostituirsi al proprio debitore per ottenere dal terzo detentore gli adempimenti che quest'ultimo, per legge, per sentenza o per contratto, è tenuto ad attuare in favore del debitore escusso richiedendo al giudice dell'esecuzione l'espropriazione presso terzi, secondo la disciplina dettata dagli articoli 474 - 482 di cui al Titolo I rubricato *"Del titolo esecutivo del precetto"*, c.p.c.. In ipotesi di pignoramento presso terzi, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento stabilisce che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi degli articoli 23 e ss., D.P.R. 600/1973, deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

La norma ha previsto l'applicazione di una ritenuta in misura fissa al fine di mettere il terzo in condizione di effettuare l'adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato. L'esigenza di semplificazione, come chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria, risponde a quella dell'Erario di dare effettiva attuazione al prelievo, comporta che il terzo non sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano o meno subire la ritenuta.

Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono a ipotesi per le quali la ritenuta non

¹ L'articolo 2740, cod. civ., sancisce che *"Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*.

deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla, come precisato nel paragrafo 1.3 della citata circolare ministeriale.

L'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni;
2. il creditore pignoratorio deve essere un soggetto Irpef;
3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli articoli 23 e ss., D.P.R. 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l'obbligo di pagare le imposte in luogo d'altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.

Gli articoli 23 e ss., D.P.R. 600/1973 individuano tra i soggetti, sostituti d'imposta, tenuti all'effettuazione della ritenuta:

- società di capitali/enti commerciali;
- società di persone;
- associazioni di professionisti;
- imprenditori individuali;
- lavoratori autonomi;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- condomini;
- poste, banche e assicurazioni;
- enti locali e Amministrazioni dello Stato.

La lettera della norma di cui all'articolo 21, L. 449/1997 prevede che non tutte le somme pignorate siano soggette all'introdotta ritenuta a titolo di acconto in misura fissa del 20%, ma solamente quelle naturalmente soggette a ritenuta quali redditi soggetti a tassazione separata, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta e redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio retribuzioni di lavoro dipendente e assimilato; somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto o indennità di fine mandato; compensi per lavoro autonomo occasionale; compensi professionali; provvigioni per intermediazioni - commissione agenzia, mediazione, rappresentanza, procacciamento d'affari); redditi di capitali: interessi su capitali; utili di società di capitali; contributi pubblici in conto esercizio; indennità per esproprio o cessione per provvedimenti espropriativi.

La circolare chiarisce, altresì, sebbene piuttosto ovvio, che la ritenuta si applica solamente ai pignoramenti che abbiano a oggetto somme di denaro e non è al contrario prevista qualora il pignoramento abbia

a oggetto beni mobili atteso che in questo caso non si ha da parte del soggetto terzo alcun pagamento ma solo la consegna del bene del debitore ubicato in luoghi di pertinenza del terzo.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010 impone al terzo erogatore la verifica circa la natura delle somme pignorate e in particolare circa l'assoggettabilità o meno delle stesse a ritenuta.

Ciò posto, già con la circolare n. 5 del 25 marzo 2010 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro aveva tentato di dissipare i primi dubbi interpretativi relativi all'applicazione di una disciplina di non facile attuazione, individuando una casistica di esempi tipici al ricorrere dei quali il documento non è in grado di fornire delle indicazioni sul comportamento da tenere a carico di tutte le parti in causa, ma auspica l'intervento risolutivo degli organi competenti.

In particolare, in essa sono state esaminate alcune ipotesi ricorrenti di pignoramento presso terzi aventi a oggetto:

- il recupero di un credito professionale che il creditore attivi nei confronti del terzo istituto di credito del debitore, in questo caso la banca "terzo erogatore" pagherà la parcella del professionista prelevando la somma dalle disponibilità giacenti su detto conto del debitore esecutato, previo trattenimento della ritenuta Irpef del 20% sulla parte imponibile della fattura, ossia l'imponibile. Ma la disposizione nulla dice in relazione al fatto la banca potrebbe non conoscere la composizione della somma da versare al creditore pignoratorio, rendendosi la verifica della debenza della prevista ritenuta estremamente gravosa, oltre che in taluni casi addirittura impossibile;
- il recupero di un credito da parte del fornitore di un agente di commercio presso la ditta mandante (datore di lavoro dell'agente) pone in essere problematiche relative alla c.d. "doppia ritenuta";
- il recupero di un credito che una persona fisica vanti nei confronti di una società di cui è socio con partecipazione non qualificata pone problematiche relativamente al recupero da parte del socio delle somme trattenute in eccedenza, posto che la norma circa i dividendi distribuiti da soggetto Ires a persona fisica che possiede una partecipazione non qualificata prevede una ritenuta a titolo d'imposta del solo 12,5%;
- il recupero di un credito professionale che un creditore straniero attivi nei confronti del terzo istituto di credito del debitore pone problema-

tiche relativamente alla misura della ritenuta, posto che, nel caso di specie, la ritenuta dovrebbe essere a titolo d'imposta nella misura del 30% come previsto dal comma 2 dell'articolo 25, D.P.R. 600/1973. D'altronde, la banca non è tenuta a conoscere la natura del credito tant'è che il comma 21 dell'articolo 15, L. 449/1997 stabilisce che *"Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte"*. Dunque, non si comprende come detto lavoratore debba assolvere la propria obbligazione tributaria circa la tassazione del residuo 10%.

La circolare n. 8/E/2011

Il documento di prassi è finalmente intervenuto a fornire risposte applicative rispetto a un'esigenza operativa che a seguito delle numerose lacune normative si rendeva sempre più impellente.

La circolare, oltre a chiarire gli adempimenti a carico del terzo erogatore tenuto a effettuare la ritenuta, del creditore pignoratizio e del debitore, affronta la tematica relativa alla doppia ritenuta e alla necessità di effettuare la certificazione dei crediti.

Quanto all'ipotesi in cui il terzo erogatore sia anche sostituto d'imposta nei confronti del debitore (pensiamo alla frequente ipotesi di pignoramento presso il terzo datore di lavoro del debitore) le somme da corrispondere al creditore pignoratizio potrebbero scontare una c.d. "doppia ritenuta".

In questo caso gioca un ruolo essenziale l'udienza in cui il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547, c.p.c., posto che, in tale sede, questi potrebbe rappresentare al giudice di essere il soggetto tenuto alla effettuazione anche del prelievo alla fonte in qualità di datore di lavoro, per modo che la somma che costituirà oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.

Con riferimento al secondo punto controverso la circolare illustra le modalità e le tempistiche di certificazione cui soggiace il soggetto erogatore precisando che *"l'obbligo di certificare al creditore pignoratizio*

l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate di cui questi deve tener conto in sede di dichiarazione, deve essere osservato entro l'ordinario termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte".

La circolare precisa inoltre che *"se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, D.P.R. 600/1973, il terzo erogatore (ad esempio la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio"*.

Qualora l'ordinanza di assegnazione del giudice si riferisse a più soggetti creditori, il terzo erogatore sarà tenuto a rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari del provvedimento di assegnazione.

Infine, in merito alla possibilità di scomputo di eventuali ritenute, la circolare oltre a prevedere che il creditore pignoratizio debba indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi prevede che *"le ritenute subite dal creditore pignoratizio in forza del provvedimento potranno essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione e se l'ammontare delle ritenute subite è superiore all'imposta risultante dalla dichiarazione, il creditore pignoratizio avrà diritto, a sua scelta, di scomputare l'eccedenza dall'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi"*. Mentre, sul fronte del debitore: *"se le somme erogate dal terzo hanno natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato, il debitore delle stesse non deve tenerne conto in sede di conguaglio"*. Ciononostante, pur non sussistendo alcun obbligo in capo al debitore di effettuare operazioni di conguaglio, permane la possibilità per il creditore pignoratizio di *"richiedere al debitore, ove operativo e sostituto di imposta, di tenerne conto in sede di conguaglio ai sensi del richiamato articolo 23, comma 4, D.P.R. 600/1973, consegnando la certificazione rilasciatagli dal terzo erogatore"*.